



UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

**REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI
ANNO ACCADEMICO 2017/2018
Delibera CDA n. 64/17/CDA del 20/06/2017
Emanato con DR n. 80/17 del 21/06/2017**

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce i criteri per la determinazione delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti per l'iscrizione ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per l'anno accademico 2017/2018, i criteri per la concessione dell'esonero totale e parziale dal pagamento delle tasse e dai contributi accademici, nonché i criteri generali per l'assegnazione delle borse di studio.

Ai sensi dell'art. 142 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, non è possibile iscriversi contemporaneamente a più di un corso di studi, sebbene di grado diverso.

Art. 2

Composizione della contribuzione

Gli studenti che intendano immatricolarsi/isciversi ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico attivati presso l'Università Europea di Roma sono tenuti al versamento delle seguenti tasse e contributi:

- a) tassa di iscrizione;
- b) tassa regionale per il diritto allo studio, fissata dalla Regione Lazio;
- c) contributi accademici.

Gli importi dovuti per l'A.A. 2017/2018, distinti per Corso di laurea, sono espressamente indicati negli allegati n. 1 e 2 al presente Regolamento.

Con l'avvenuta immatricolazione/iscrizione ad un Corso di studi, lo studente dichiara di aver preso conoscenza e di accettare tacitamente le norme previste dal presente Regolamento.

Rispetto alle tasse e ai contributi dell'anno precedente, per l'A.A. 2017/2018 si è applicato un adeguamento pari al tasso di inflazione registrato dall'ISTAT nel mese di febbraio, consultabile sul sito <http://www.istat.it>.

Art. 3

Immatricolazione al primo anno e termini di scadenza

1) Corsi di laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico:

In seguito al superamento della prova di ammissione, a partire dal **27 luglio 2017**, per formalizzare l'immatricolazione ai Corsi di laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico, gli studenti devono:

- a) compilare on - line la domanda di immatricolazione accedendo, con le proprie credenziali, al sistema informatico di Ateneo;

Al termine della **procedura di compilazione on - line**, gli studenti devono stampare l'apposita domanda ed il bollettino MAV relativo alla tassa d'iscrizione e tassa regionale per il diritto allo studio;

- b) effettuare il versamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale, nella misura indicata nell'**Allegato n. 1, Tav. 1**, al presente Regolamento, mediante MAV ON-LINE (Pagamento Mediante Avviso), scaricabile dal sistema informatico di Ateneo;
- c) formalizzare l'immatricolazione consegnando l'apposita domanda presso la Segreteria Amministrativa, unitamente alla documentazione richiesta; la domanda deve essere corredata da marca da bollo (€ 16,00). Al fine di perfezionare l'immatricolazione ai Corsi di laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico, gli studenti devono essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

*Il termine ordinario per l'espletamento della procedura di immatricolazione è il **29/09/2017**.*

Sono previste, tuttavia, immatricolazioni tardive da effettuare entro e non oltre il **20/12/2017**, previo pagamento di una indennità di mora secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

Nel caso in cui uno studente richiedesse la restituzione della tassa di iscrizione e della tassa regionale versate a seguito della procedura di pre-immatricolazione (vedi punti "a" e "b"), l'università provvederà alla restituzione dell'importo versato, decurtato di Euro 100,00 a titolo di spese amministrative.

2) Corsi di laurea Magistrale

In seguito al superamento della prova di ammissione, a partire dal **27 luglio 2017**, per formalizzare l'iscrizione ai Corsi di laurea Magistrale, gli studenti già in possesso del titolo di laurea triennale e dell'adeguata preparazione individuale iniziale, accertata secondo le modalità definite nei regolamenti dei singoli corsi di studio, devono:

- a) compilare on - line la domanda di iscrizione accedendo, con le proprie credenziali, al sistema informatico di Ateneo;
- b) effettuare il versamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale, nella misura indicata nell'**Allegato n. 1, Tav. 2**, al presente Regolamento, mediante MAV ON-LINE (Pagamento Mediante Avviso), scaricabile dal sistema informatico di Ateneo;
- c) formalizzare l'iscrizione consegnando l'apposita domanda presso la Segreteria Amministrativa, unitamente alla documentazione richiesta; la domanda deve essere corredata da marca da bollo (€ 16,00). Al fine di perfezionare l'immatricolazione ai Corsi di laurea Magistrale, gli studenti devono essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

*Il termine ordinario per l'espletamento della suddetta procedura è il **29/09/2017**.*

Sono previste, tuttavia, iscrizioni tardive da effettuare entro e non oltre il **20/12/2017** previo pagamento di una indennità di mora secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

Iscrizioni ai Corsi di laurea Magistrale "con riserva"

Gli studenti che non abbiano conseguito il titolo di laurea triennale entro il termine ordinario di iscrizione, potranno presentare ugualmente la domanda di ammissione "con riserva" ai Corsi di Laurea Magistrale, entro il **29/09/2017**, mediante il sistema informatico di Ateneo secondo le modalità sopra riportate.

In caso di iscrizioni "**con riserva**" tardive, effettuabili entro e non oltre il **20/12/2017**, lo studente è tenuto al pagamento di una indennità di mora secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

*L'iscrizione al Corso di laurea Magistrale è sottoposta alla condizione dell'effettivo conseguimento della laurea triennale entro la sessione di laurea invernale/primaverile. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata entro il **12/03/2017** per Psicologia ed entro il **27/04/2018** per Storia/Filosofia ed Economia.*

Art. 4

Iscrizione ad anni successivi al primo e termini di scadenza

Per formalizzare l'iscrizione ad anni successivi al primo, gli studenti devono effettuare il versamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale, nella misura indicata nell'**Allegato n. 2, Tav. 1 e 2**, al presente Regolamento, mediante MAV ON-LINE (Pagamento Mediante Avviso), scaricabile accedendo, con le proprie credenziali, al sistema informatico di Ateneo.

Il termine ordinario per formalizzare l'iscrizione ad anni successivi al primo è il **29/09/2017**.

Sono previste, tuttavia, iscrizioni tardive da effettuare entro e non oltre il **29/12/2017**, previo pagamento di una indennità di mora di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

L'iscrizione ad anni successivi al primo può essere perfezionata a condizione che lo studente sia in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici degli anni precedenti.

Art. 5

Modalità di pagamento dei contributi accademici

Tutti gli studenti, dopo aver formalizzato l'iscrizione ad uno dei Corsi di studio, sono tenuti al pagamento dei contributi accademici, i cui importi sono indicati nelle tabelle allegate al presente Regolamento (Allegati n. 1 e 2).

Sono previste le seguenti modalità di pagamento:

- a) **in unica soluzione**, usufruendo di una riduzione del 5% sull'ammontare complessivo dei contributi accademici. In tal caso, lo studente dovrà farne espressa richiesta direttamente dal sistema informatico di ateneo, nella sezione "Segreteria" - "Esoneri", e il pagamento dovrà essere effettuato entro il **20/10/2017**. Potranno usufruire di tale riduzione anche gli studenti che si iscrivono ad anni fuori corso. Il pagamento in unica soluzione sia della tassa di iscrizione che dei contributi accademici, dopo il 29/09/2017, non comporterà l'applicazione dell'indennità di mora prevista per il pagamento in ritardo della tassa di iscrizione.
- b) **in quattro rate**, come indicato nelle tabelle allegate (Allegati n. 1 e 2), secondo le seguenti scadenze:
 - **I rata:** entro il **03/11/2017**;
 - **II rata:** entro il **01/12/2017**;
 - **III rata:** entro il **02/03/2018**;
 - **IV rata:** entro il **04/05/2018**.

Gli studenti che si iscrivono "**con riserva**" ai Corsi di laurea magistrale dovranno:

1. effettuare il pagamento della prima rata, entro il **20/11/2017**, nel caso in cui conseguano il titolo di laurea nella sessione autunnale (23 Ottobre 2017 - 10 novembre 2017); il pagamento delle altre tre rate dovrà essere effettuato nei termini ordinari di scadenza:
 - **II rata:** entro il **01/12/2017**;
 - **III rata:** entro il **02/03/2018**;

- **IV rata: entro il 04/05/2018;**
- 2. effettuare il pagamento, in unica soluzione, della prima e seconda rata, entro il **12/03/2018**, e delle altre due rate entro il **04/05/2018**, nel caso in cui conseguano il titolo nella sessione di laurea invernale/primaverile (26 febbraio 2018 - 02 marzo 2018) per Psicologia;
- 3. effettuare il pagamento, in unica soluzione, della prima e seconda rata, entro il **23/04/2018**, e delle altre due rate entro il **04/05/2018**, nel caso in cui conseguano il titolo nella sessione di laurea invernale (11 aprile 2018 – 20 aprile 2018) per Storia/Filosofia ed Economia.

Il mancato rispetto dei suddetti termini di scadenza comporterà l'applicazione dell'indennità di mora come indicato nell'art. 6 del presente Regolamento.

La rateizzazione del pagamento dei contributi accademici è un'agevolazione concessa agli studenti, conseguentemente, l'eventuale rinuncia agli studi non esonera dal pagamento dell'intero ammontare dei contributi universitari dell'anno accademico a cui si era iscritti.

In **nessun caso** si procederà alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati in seguito al perfezionamento dell'iscrizione ad un anno di corso (R.D. 04/06/1938 n. 1269).

La modalità ordinaria di pagamento dei contributi accademici è il MAV ON-LINE (Pagamento Mediante Avviso), reso disponibile dal sistema informatico di Ateneo.

E' possibile effettuare il pagamento anche presso lo sportello dell'Economato mediante carta di credito o bancomat.

Gli studenti possono rivolgersi allo sportello dell'Economato per richiedere ulteriori informazioni.

Art. 6 Indennità di mora

Il pagamento delle tasse e dei contributi universitari deve essere effettuato entro le scadenze previste dal presente Regolamento.

In caso di ritardo nei pagamenti sarà applicata un'**indennità di mora**, secondo le modalità riportate nelle seguenti tabelle:

- **TABELLA 1: Ritardo dei pagamenti della tassa d'iscrizione**
- **TABELLA 2: Ritardo dei pagamenti delle rate dei contributi accademici**

TABELLA 1: Indennità di Mora A.A. 2017/2018		
RITARDO DEI PAGAMENTI DELLA TASSA DI ISCRIZIONE		
Scadenza Termini	PER I PAGAMENTI EFFETTUATI DOPO IL TERMINE DI SCADENZA ORDINARIO DEL 29/09/2017 SI APPLICANO LE INDENNITA' DI MORA COME DI SEGUITO RIPORTATO:	
	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 30/09/2017 AL 30/10/2017	PAGAMENTI EFFETTUATI DOPO IL 30/10/2017

Per tutti i corsi di studio	€ 35,00	€ 70,00
------------------------------------	----------------	----------------

TABELLA 2: Indennità di Mora A.A. 2017/2018			
RITARDO DEI PAGAMENTI DELLE RATE DEI CONTRIBUTI ACCADEMICI			
Scadenza Termini	PER I PAGAMENTI DELLE RATE DEI CONTRIBUTI ACCADEMICI EFFETTUATI DOPO I TERMINI DI SCADENZA, L'INDENNITA' DI MORA E' APPLICATA IN PROPORZIONE AI GIORNI DI RITARDO		
	Da 1 A 30 GIORNI DI RITARDO	Da 31 A 60 GIORNI DI RITARDO	OLTRE 60 GIORNI DI RITARDO
Per tutti i corsi di studio	€ 35,00	€ 70,00	€ 100,00

Gli studenti che si immatricolano e si iscrivono ad anni successivi dopo il **29/09/2017** sono tenuti anche al pagamento delle rate già scadute al momento dell'iscrizione unitamente alla indennità di mora.

Gli studenti che hanno presentato richiesta di esonero per "attesa di laurea" (vedi art. 7), ma che non presentano domanda di ammissione alla sessione di laurea invernale (ultima sessione utile per l'A.A. 2016/2017) e che si iscrivono fuori corso entro il 29/12/2017, non devono pagare l'indennità di mora. In caso contrario, sarà applicata l'indennità di mora nella misura massima indicata nella tabella 1 dell'art. 6 del presente regolamento.

Regolarità della posizione amministrativa

Gli studenti che non siano in regola con il pagamento dei contributi accademici e di eventuali indennità di mora, fino alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa, non potranno:

- effettuare la prenotazione agli esami di profitto;
- sostenere gli esami di profitto;
- non saranno ammessi all'esame di laurea;
- ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea;
- fare richiesta di sospensione e rinuncia agli studi;
- ottenere l'iscrizione all'anno accademico successivo;
- ottenere certificati;
- presentare domanda di esonero tasse e contributi;
- presentare domanda di borse di studio;
- presentare domanda di borse di collaborazione.

Art. 7 Studenti laureandi

Lo studente che ritenga di conseguire il titolo entro l'ultima sessione di laurea utile dell'anno accademico cui è iscritto, non dovrà effettuare il versamento delle tasse universitarie per l'iscrizione all'A.A. 2017/2018. A tal fine, lo studente dovrà presentare, entro il **29/09/2017**, direttamente dal sistema informatico di ateneo, una apposita richiesta di esonero dal pagamento delle tasse e

dei contributi per l'A.A. 2017/2018, per **"attesa di laurea"**. Tale modulo, generato dal Sistema informatico di Ateneo Esse3, dovrà essere stampato, sottoscritto e presentato presso la Segreteria Amministrativa entro tale scadenza.

In caso di mancata presentazione del suddetto esonero, lo studente è automaticamente iscritto come "studente fuori corso".

Per l'ammissione alla prova finale, gli studenti sono tenuti a compilare on - line la domanda e consegnare l'apposita documentazione nei modi e nei termini previsti dai Regolamenti dei Corsi di Laurea, nonché al versamento del contributo per l'ammissione alla prova finale, il cui importo è indicato nell'art. 17 del presente Regolamento.

*Il termine di scadenza per la presentazione della **domanda di ammissione alla prova finale della seduta di laurea invernale/primaverile** (26 febbraio 2018 - 02 marzo 2018 per Psicologia; 11 aprile 2018 - 20 aprile 2018 per Storia/Filosofia, Economia e Giurisprudenza) è il **20/12/2017**.*

Lo studente che abbia effettuato la richiesta di esonero per **"attesa di laurea"**, ma che non abbia presentato entro il **20/12/2017** la **domanda di ammissione alla prova finale** della seduta di laurea invernale/primaverile, dovrà formalizzare l'iscrizione al primo anno (o anni successivi al primo) fuori corso, entro il 29/12/2017, senza indennità di mora. In caso di iscrizione oltre il suddetto termine sarà applicata l'indennità di mora nella misura massima indicata nella Tabella 1 dell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 8 Iscrizione "fuori corso"

Risulta iscritto "fuori corso" lo studente che, avendo frequentato le attività formative previste dall'ordinamento del suo corso, non abbia acquisito entro la durata legale del corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.

Lo studente che, nonostante abbia regolarmente frequentato tutti gli insegnamenti prescritti dall'ordinamento del proprio corso di studi per conseguire il titolo finale, non ritenga di conseguire il titolo entro l'ultima sessione di laurea utile dell'anno accademico 2016/2017, dovrà formalizzare l'iscrizione al primo o al successivo anno fuori corso entro i termini ordinari, ovvero il **29/09/2017**. Lo studente fuori corso può ottenere il rilascio di certificati relativi alla sua carriera e non ha obblighi di frequenza.

Lo studente che abbia effettuato la richiesta di esonero per **"attesa di laurea"**, ma che non abbia presentato entro il **20/12/2017** la domanda di ammissione alla prova finale della seduta di laurea invernale/primaverile (26 febbraio 2018 - 02 marzo 2018 per Psicologia; 11 aprile 2018 - 20 aprile 2018 per Storia/Filosofia, Economia e Giurisprudenza), **dovrà formalizzare l'iscrizione, senza indennità di mora, al primo anno (o anni successivi al primo) fuori corso, entro il 29/12/2017**. In caso contrario, sarà applicata l'indennità di mora nella misura massima indicata nella Tabella 1 dell'art. 6 del presente regolamento.

Qualora lo studente abbia sostenuto, entro la sessione di esame di gennaio - febbraio, tutti gli esami di profitto previsti dal proprio piano di studi ed abbia completato le attività curriculari accessorie (attività informatiche e linguistiche, attività di responsabilità sociale, stages e tirocini professionali, etc...), ma non abbia discusso l'elaborato finale per il conseguimento del titolo di studio, sarà tenuto al **pagamento della sola tassa di iscrizione** per il seguente anno e della **tassa regionale per il diritto allo studio, senza indennità di mora, entro il 12/03/2018 per i corsi di laurea triennale e magistrale di Psicologia. Per corsi di laurea triennali e magistrali e di laurea magistrale a ciclo unico** entro il **27/04/2018**.

Lo studente che abbia consegnato entro il **20/12/2017** la domanda di ammissione alla prova finale della seduta di laurea invernale/primaverile (26 febbraio 2018 - 02 marzo 2018 per

Psicologia; 11 aprile 2018 – 20 aprile 2018 per Storia/Filosofia, Economia e Giurisprudenza), **ma che non abbia conseguito nell'ultima sessione di esami tutti i CFU previsti dal proprio piano di studi (dal conteggio sono esclusi i CFU della prova finale), dovrà formalizzare l'iscrizione, senza indennità di mora, al primo anno fuori corso o ad anni successivi al primo fuori corso.**

*In tutti i casi sopra descritti, **la scadenza del pagamento dei contributi accademici** sarà effettuata in maniera distinta a seconda che si tratti di:*

- iscrizione ad anni fuori corso ai corsi di laurea triennale e magistrale di Psicologia (vedi punto 8.1).

- iscrizione ad anni fuori corso ai corsi di laurea triennale (Economia, Storia/Filosofia), magistrale (Economia, Storia/Filosofia) e magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza (vedi punto 8.2).

8.1 Studenti che si iscrivono ad anni fuori corso ai corsi di laurea triennale e magistrale di Psicologia:

Lo studente che entro l'ultima sessione di esame di gennaio-febbraio (ultima sessione utile per l'a.a. cui si è già iscritti) non abbia acquisito tutti i CFU relativi agli insegnamenti ed alle altre attività formative previste dal proprio piano di studi, sarà tenuto al pagamento per il seguente anno:

- della tassa di iscrizione, della tassa regionale per il diritto allo studio e di **una rata** dei contributi accademici, nel caso in cui debba conseguire da 1 a 30 CFU (30 compreso); in tal caso l'importo complessivo sarà versato in unica soluzione entro il **12/03/2018**.
- della tassa di iscrizione, della tassa regionale per il diritto allo studio e di **due rate** dei contributi accademici, nel caso in cui debba conseguire da 31 a 40 CFU (40 compreso); in tal caso l'importo complessivo sarà versato in unica soluzione entro il **12/03/2018**.
- della tassa di iscrizione, della tassa regionale per il diritto allo studio e dei contributi relativi all'intero anno accademico (**quattro rate**), nel caso in cui debba conseguire più di 40 CFU; in tal caso la tassa di iscrizione e due rate dovranno essere versate entro il **12/03/2018**, e le altre due rate entro il **04/05/2018**.

8.2 Studenti che si iscrivono ad anni fuori corso ai corsi di laurea triennale (Economia, Storia/Filosofia), magistrale (Economia, Storia/Filosofia) e magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza:

Lo studente che entro l'ultima sessione di esame di gennaio-febbraio (ultima sessione utile per l'a.a. cui si è già iscritti) non abbia acquisito tutti i CFU relativi agli insegnamenti ed alle altre attività formative previste dal proprio piano di studi, sarà tenuto al pagamento per il seguente anno:

- della tassa di iscrizione, della tassa regionale per il diritto allo studio e di **una rata** dei contributi accademici, nel caso in cui debba conseguire da 1 a 30 CFU (30 compreso); in tal caso l'importo complessivo sarà versato in unica soluzione entro il **27/04/2018**.
- della tassa di iscrizione, della tassa regionale per il diritto allo studio e di **due rate** dei contributi accademici, nel caso in cui debba conseguire da 31 a 40 CFU (40 compreso); in tal caso l'importo complessivo sarà versato in unica soluzione entro il **27/04/2018**.
- della tassa di iscrizione, della tassa regionale per il diritto allo studio e dei contributi relativi all'intero anno accademico (**quattro rate**), nel caso in cui debba conseguire più di 40 CFU;

in tal caso la tassa di iscrizione e due rate dovranno essere versate entro il **27/04/2018**, e le altre due rate entro il **04/05/2018**.

Art. 9

Iscrizione a singole attività formative

Tutti coloro che sono in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso all'Università, anche se iscritti ad altre Università italiane o europee, possono chiedere di essere ammessi a partecipare a singole attività comprese nell'offerta formativa dei vari Corsi di laurea.

La domanda di iscrizione a singole attività formative deve essere presentata in bollo, unitamente alla documentazione richiesta ed alle ricevute di pagamento, alla Segreteria Amministrativa.

L'ammissione è soggetta alle condizioni previste dalle apposite delibere dei Corsi di laurea.

Lo studente che si iscrive a singole attività formative dovrà pagare tasse e contributi in un'unica soluzione e in proporzione ai crediti che intende acquisire. Il costo di un singolo Credito Formativo Universitario è pari a € 100.

Gli studenti che intendano frequentare singole attività formative che si svolgono nel primo semestre e per le attività formative annuali potranno presentare domanda entro il **20/12/2017**.

Gli studenti che intendano frequentare singole attività formative che si svolgono nel secondo semestre potranno presentare domanda entro il **04/05/2018**.

Al termine dello svolgimento di ciascuna attività gli ammessi potranno sostenere gli esami di profitto. L'Università certifica l'avvenuta partecipazione all'attività formativa e, se del caso, l'avvenuto superamento dell'esame di profitto. Sono fatte salve le speciali disposizioni in tema di iscrizione a singole attività formative contenute in specifiche convenzioni con altre Università italiane od estere nell'ambito di programmi di mobilità internazionale degli studenti.

Per l'iscrizione ai singoli insegnamenti offerti in lingua inglese dal Dipartimento di Scienze Umane sono dovuti l'imposta fissa di bollo sulla domanda di iscrizione e un contributo accademico di importo pari a 300,00 euro per ogni credito attribuito dal corso scelto.

È possibile iscriversi a diversi corsi singoli che comportino l'acquisizione totale di un massimo complessivo di 24 crediti per un semestre e 48 per un intero anno accademico, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Gli esami devono essere sostenuti entro la quarta e ultima sessione di esami dell'anno accademico di iscrizione. Coloro che non sostengono gli esami entro detta scadenza, saranno tenuti a procedere ad una nuova iscrizione e a corrispondere nuovamente il relativo contributo.

I contributi accademici dovranno essere corrisposti presso lo sportello dell'Economato attraverso pagamenti elettronici.

Art. 10

Iscrizione Part-time

Lo studente part-time può optare per un contratto formativo che preveda per ciascun anno accademico l'acquisizione di metà dei CFU previsti dal piano di studi relativo all'anno di iscrizione. In questo caso, lo studente che opta per l'iscrizione "**part-time**", dovrà pagare tasse e contributi in proporzione a 30 crediti annuali, facendo riferimento all'importo totale delle tasse e contributi per l'A.A. 2017/2018, che si riferisce ai crediti annuali previsti dal piano di studi relativo all'anno di iscrizione. In tale caso è possibile redistribuire i crediti previsti dal piano di studio su un maggiore numero di anni di iscrizione, pari al doppio della durata normale del corso di studi, senza essere

collocati nella categoria dei fuori corso per tutta la durata dell'iscrizione in qualità di studente part-time.

L'iscrizione in qualità di studenti "part-time" è consentita:

- a coloro che si immatricolano nell'A.A. 2017/2018 ad un corso di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e al primo anno di laurea magistrale;

- agli studenti che nell'anno accademico 2017/2018, si iscrivono ad anni successivi al primo ma con accesso al regime part-time per un numero di anni pari al doppio di quelli ancora mancanti facendo riferimento alla durata normale del corso a cui si è iscritti.

L'iscrizione in qualità di part-time non è consentita:

- agli studenti che hanno carriere attive con un numero di anni di iscrizione universitaria superiore alla durata normale del corso a cui sono iscritti;

- a chi, già laureato, si iscrive a corsi di laurea di pari livello.

Ai fini della determinazione degli anni di carriera scolastica, si tiene conto anche degli anni di iscrizione a precedenti percorsi di studio (compresi i corsi singoli) per i quali si è ottenuto il riconoscimento di esami nella carriera corrente.

Se lo studente non completa la carriera entro il numero di anni previsti per godere dello status di studente part-time sarà equiparato allo studente a tempo pieno per quello che concerne carriera e tasse di iscrizione. E' possibile passare dal regime tempo pieno al regime part-time o viceversa solo una volta nell'arco della carriera universitaria.

Lo studente part-time **non** può usufruire delle riduzioni delle tasse per merito scolastico e **non** può concorrere ai bandi per collaborazione studenti.

La presentazione della domanda deve essere effettuata entro i termini ordinari per l'iscrizione al nuovo anno accademico. Altre forme di domanda o di dichiarazione non saranno prese in considerazione.

Art. 11 Sospensione della carriera

Lo studente può sospendere la propria carriera universitaria, lasciando aperta la propria posizione accademica, per giustificati motivi debitamente documentati quali:

- a) maternità;
- b) infermità prolungata;
- c) gravi problemi personali e familiari tali da arrecare pregiudizio all'attività di studio;
- d) iscrizione a corsi di studio presso Accademie Militari italiane, Università estere, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione.

La richiesta di sospensione può essere presentata solo dallo studente che sia in regola con il pagamento delle tasse e deve essere formalizzata compilando l'apposito modulo (mod. 17) scaricabile dal sito internet dell'Ateneo all'indirizzo www.universitaeeuropeadiroma.it, alla sezione "My Uer - Modulistica".

Tale modulo deve essere consegnato presso la Segreteria Amministrativa unitamente alla marca da bollo di € 16,00.

Lo studente che si avvale della sospensione non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie e non può sostenere esami di profitto né svolgere alcun atto di carriera.

Lo studente che ottenga la sospensione della carriera in seguito al pagamento dei contributi accademici, non avrà diritto alla restituzione di quanto versato e tale importo non potrà essere utilizzato all'atto di riattivazione della carriera.

L'anno di sospensione non è computato ai fini della progressione della carriera, del calcolo dei termini di decadenza né per l'attribuzione del beneficio dell'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi accademici.

Qualora lo studente intenda proseguire gli studi dovrà presentare, presso la Segreteria Amministrativa, apposita domanda (mod. 20) scaricabile dal sito internet dell'Ateneo all'indirizzo www.universitaeeuropeadiroma.it, alla sezione "My Uer- Modulistica" entro i termini previsti per l'iscrizione contestualmente al versamento, per ogni anno di sospensione, di un contributo di ricognizione nella misura specificata nell'Art. 17 del presente Regolamento.

In caso di disattivazione del corso di studio cui lo studente era iscritto prima della richiesta di sospensione, l'Università Europea di Roma darà indicazione del corso di studio verso il quale lo studente potrà transitare, terminata la sospensione, per proseguire i propri studi.

Art. 12 Interruzione di carriera

L'interruzione della carriera si verifica nel caso in cui lo studente non versi quanto dovuto a titolo di tasse e contributi per l'iscrizione a uno o più anni accademici e non presenti domanda di sospensione della carriera.

In tale periodo lo studente non può compiere alcun atto di carriera.

Qualora lo studente voglia riattivare la carriera in seguito all'interruzione di uno o più anni accademici è tenuto a presentare alla Segreteria Amministrativa una richiesta di ripresa degli studi e a versare un contributo fisso per la regolarizzazione degli anni accademici precedenti il cui ammontare è previsto dall'art. 17 del presente Regolamento.

Gli anni di interruzione sono calcolati ai fini della progressione di carriera e del calcolo dei termini di decadenza.

Art. 13 Trasferimenti ad altra università

Lo studente iscritto nell'A.A. 2016/2017 che si trovi in regola con la posizione amministrativa e contabile può presentare domanda di trasferimento presso altra Università o Istituto universitario, attraverso il sistema informatico di ateneo.

Al termine della procedura on-line, lo studente deve presentare presso la Segreteria Amministrativa, dal **27 luglio 2017** sino al **29 settembre 2017**, la domanda di trasferimento, corredata di marca da bollo di € 16,00 e libretto universitario. In questo caso, il trasferimento comporta l'obbligo di versamento del contributo di congedo il cui importo è indicato nell'art. 17 del presente Regolamento.

Il Rettore, per gravi e documentati motivi, può concedere il trasferimento oltre il 29 settembre 2017, ma non oltre il 20 dicembre 2017. In questo caso, lo studente iscritto nell'A.A. 2016/2017, in regola con la posizione amministrativa e contabile:

- che chieda il trasferimento ad altro Ateneo **dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017** dovrà versare, oltre al contributo di congedo, la tassa di iscrizione e la tassa regionale, nella misura indicata nell'allegato n. 2, Tav. 1 e 2, al presente Regolamento.
- che chieda il trasferimento ad altro Ateneo **dal 1° dicembre 2017 al 20 dicembre 2017** dovrà versare, oltre al contributo di congedo, la tassa di iscrizione e la tassa regionale e

l'intero importo della I rata, nella misura indicata nell'allegato n. 2, Tav. 1 e 2, al presente Regolamento.

Lo studente che abbia chiesto il trasferimento da una sede, non può ritornare alla stessa prima che sia trascorso un anno solare, tranne che per motivi gravi e documentati.

Su richiesta dello studente l'Università rilascerà certificazione con la specificazione delle attività formative svolte, degli esami superati, delle votazioni riportate e dei crediti acquisiti, e invierà al Rettore della Università ove lo studente si trasferisce il foglio di congedo con la copia conforme della sua carriera accademica.

Art. 14 **Trasferimenti da altra università**

Gli studenti iscritti presso altre Università, possono iscriversi presso la U.E.R. dal **27 luglio 2017** al **20 dicembre 2017**, solo dopo aver avviato la pratica di trasferimento presso l'Università di provenienza, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Tali studenti, per procedere all'iscrizione, devono:

1. superare il test di ammissione, per la verifica dell'adeguatezza della preparazione personale
2. compilare on - line la domanda di iscrizione accedendo, con le proprie credenziali, al sistema informatico di Ateneo;
3. effettuare il versamento della tassa di iscrizione, della tassa regionale e del contributo speciale previsto nell'art. 17 del presente Regolamento, nella misura indicata nell'allegato n. 1 al presente Regolamento, mediante MAV ON-LINE (Pagamento Mediante Avviso), scaricabile accedendo, con le proprie credenziali, al sistema informatico di Ateneo;
4. effettuare l'iscrizione consegnando l'apposita domanda presso la Segreteria Amministrativa, unitamente alla documentazione che dimostri di aver presentato domanda di trasferimento all'Università di provenienza; la domanda deve essere corredata di marca da bollo (€ 16,00);

L'iscrizione si formalizzerà solo nel momento in cui l'Università di provenienza trasmetterà all'Università Europea di Roma il foglio di congedo dello studente, il quale si assume la responsabilità per una eventuale doppia iscrizione o per eventuali obblighi di pagamento non assolti nei confronti dell'Università di origine.

In seguito alla formalizzazione dell'iscrizione lo studente potrà richiedere la convalida degli esami sostenuti presso altre Università e/o il riconoscimento di attività pregresse, attraverso apposito modulo (mod.8) scaricabile dal sito Internet dell'Ateneo all'indirizzo www.universitaeeuropeadiroma.it, alla sezione "My Uer – Modulistica".

Tale richiesta sarà sottoposta all'approvazione dei competenti organi accademici che ne determineranno l'anno di iscrizione secondo l'ordinamento didattico del Corso di studi prescelto.

Art. 15 **Passaggio ad altro corso di studio della stessa università**

Lo studente può richiedere il passaggio ad altro Corso di studi, senza dover sostenere oneri aggiuntivi, presentando apposita domanda (MOD. 19) entro e non oltre il **20 dicembre 2017**.

Il passaggio ad altro Corso di studi è condizionato all'approvazione dei competenti organi accademici.

Quanto già versato dallo studente per il pagamento dei contributi accademici, sarà scalato dalle tasse dovute per l'iscrizione al corso cui si accede.

Nel caso in cui gli oneri previsti per l'iscrizione al nuovo Corso di laurea siano maggiori, lo studente è tenuto a versare la differenza.

Viceversa, qualora tali oneri siano minori, non è previsto il rimborso di quanto già versato dallo studente, in virtù di quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 16 Rinuncia agli studi

Lo studente può rinunciare al prosieguo degli studi presentando apposita dichiarazione al Rettore dell'Università.

La rinuncia agli studi deve essere formalizzata compilando l'apposito modulo (Mod. 16) scaricabile dal sito internet dell'Ateneo all'indirizzo www.universitauropeadiroma.it, alla sezione "My Uer – Modulistica".

Tale modulo deve essere consegnato presso la Segreteria Amministrativa unitamente alla marca da bollo di € 16,00.

La rinuncia agli studi è irrevocabile e comporta l'estinzione della carriera universitaria percorsa, fermo restando il diritto dello studente alla certificazione relativa agli esami sostenuti e ai crediti conseguiti.

Art. 17 Contributi speciali

A fronte di specifici servizi di Segreteria, sono dovuti a copertura dei costi e degli oneri relativi, i contributi speciali nella misura di seguito indicata:

"Contributi Speciali A.A. 2017/2018"	
Contributo di congedo (in caso di trasferimento ad altre Università)	Euro 65,00
Contributo trasferimento in entrata	Euro 80,00
Contributo per il rilascio di duplicato del libretto universitario e di tirocinio	Euro 50,00
Contributo per il rilascio del duplicato della pergamena di laurea	Euro 90,00
Contributo per il duplicato del tesserino universitario	Euro 15,00
Contributo per l'ammissione alla prova finale	Euro 250,00
Contributo di ricognizione degli studi svolti (in caso di ripresa della carriera universitaria a seguito di domanda di sospensione)	Euro 65,00 (per il primo anno) Euro 50,00 (per ogni ulteriore anno che costituisce oggetto di ricognizione)
Contributo di ricognizione degli studi svolti (in caso di ripresa della carriera universitaria a seguito di interruzione degli studi)	Euro 700,00 (per ogni anno che costituisce oggetto di ricognizione)

Art. 18

Esonero dal pagamento dei contributi accademici e modalità di presentazione

L'Università Europea di Roma può concedere agli studenti, in particolari condizioni economiche familiari, e con un buon rendimento accademico, il beneficio dell'esenzione totale o parziale dall'obbligo del pagamento dei contributi accademici.

Resta comunque a carico dello studente il pagamento della tassa di iscrizione e di ogni altro importo eventualmente dovuto a titolo di tasse, sovrattasse, contributi per servizi amministrativi e corrispettivi per servizi specifici non compresi nell'offerta formativa.

I componenti del nucleo familiare (fratelli, sorelle, genitori) di uno studente già iscritto presso l'Università Europea di Roma, usufruiscono di una riduzione individuale pari al 20% dell'importo complessivo dei contributi dovuti. Per usufruire di tale riduzione la domanda deve essere presentata entro e non oltre il **04 ottobre 2017**.

Sono previste riduzioni dei contributi accademici legate a convenzioni stipulate con l'Università Europea di Roma. La domanda per l'ottenimento delle stesse, corredata della documentazione richiesta nella convenzione, deve essere presentata **entro il 04 ottobre 2017**.

Il beneficio dell'esonero parziale non è cumulabile con la riduzione applicata in caso di pagamento dei contributi accademici in un'unica soluzione (5%). (art.5 del presente regolamento)

L'esonero parziale e la riduzione del 5% (applicato ai pagamenti dei contributi accademici in un'unica soluzione) non vengono in nessun caso applicate alla Tassa di Iscrizione.

La riduzione dei contributi accademici concessa per l'A.A. 2017/2018, ha validità per il suddetto anno accademico.

Gli studenti che si immatricolano "con riserva" ad un corso di laurea magistrale potranno presentare domanda di esonero dal pagamento dei contributi accademici ricevendo apposita modulistica presso lo sportello della Segreteria Amministrativa **entro il 04 ottobre 2017**.

La richiesta della suddetta riduzione deve avvenire nei termini e modalità riportate all' art. 23 del presente regolamento.

Tali riduzioni **non** sono previste per gli iscritti al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria e al corso di Laurea Triennale in Turismo e valorizzazione del territorio.

Art. 19

Esonero totale dal pagamento dei contributi universitari

In virtù di quanto previsto dall'art. 8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, recante norme in materia di "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", e del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68, l'Università esonera totalmente dal pagamento della tassa d'iscrizione e dei contributi universitari e della tassa regionale, gli studenti che appartengano alle categorie di seguito elencate:

- a) beneficiari di borse di studio erogate da Laziodisu;
- b) idonei al conseguimento delle borse di studio Laziodisu che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tali provvidenze; per questa categoria di studenti è previsto l'esonero anche dalla tassa regionale per il diritto allo studio;
- c) studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano;

- d) studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno un anno, per l'anno accademico in cui non siano risultati iscritti; tali studenti sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dall'Università, il cui ammontare è previsto dall'art. 17 del presente Regolamento.
- e) studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%.

Tale beneficio viene concesso per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Non possono accedere all'esonero totale gli studenti che siano già in possesso di un titolo di studio universitario di pari livello a quello per il quale si chiede il beneficio. L'esonero totale dal pagamento dei contributi accademici non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo attribuite.

Art. 20

Esonero parziale dal pagamento dei contributi universitari

L'esonero parziale dal pagamento dei contributi universitari è attribuito agli studenti che siano in possesso, **congiuntamente**, sia dei requisiti relativi alle **condizioni economiche**, sia dei requisiti relativi alle **condizioni di merito** definite dal successivo art. 21 del presente Regolamento.

Il beneficio della riduzione parziale viene concesso per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio a partire dall'anno di prima immatricolazione e non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo attribuite. La domanda va essere presentata per ciascun anno accademico entro il 04 ottobre.

Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo, gli studenti:

- a) iscritti per la prima volta ai corsi di laurea o di laurea magistrale;
- b) iscritti agli anni successivi al primo;
- c) iscritti a tempo pieno;

Non possono accedere ai benefici di cui al presente articolo, gli studenti:

- a) incorsi, negli anni precedenti, in provvedimenti di revoca dell'esonero, dovuti a dichiarazioni mendaci, raggiri o dolo;
- b) incorsi nel provvedimento disciplinare di sospensione come previsto dall'art. 10 del Codice di comportamento degli studenti dell'Università Europea di Roma;
- c) non in regola con il pagamento delle tasse relative agli anni accademici precedenti;
- d) che beneficiano o hanno già beneficiato, anche parzialmente, per lo stesso anno di corso, di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati;
- e) che siano già in possesso di un titolo di studio universitario di pari livello a quello per il quale si chiede il beneficio;
- f) gli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria e al corso di Laurea Triennale in Turismo e valorizzazione del territorio.

Non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito, ai soli fini della concessione dell'esonero parziale dai contributi accademici, il periodo di sospensione degli studi dovuto a uno dei seguenti motivi:

- a) stato di gravidanza;
- b) grave disagio per infermità gravi e prolungate.

Art. 21 **Modalità di valutazione delle condizioni economiche e di merito**

Condizioni di economiche

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Tale indicatore tiene conto del reddito, del patrimonio, mobiliare e immobiliare, e delle caratteristiche del nucleo familiare per numerosità e tipologia.

Ai fini del calcolo dell'ISEE, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite all'art. 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/1/24/14G00009/sg>).

Le dichiarazioni ISEE non veritiere sono soggette a sanzioni penali e amministrative.

Le sanzioni si applicano anche se l'importo dichiarato è di poco discordante dall'importo verificato, in quanto la legge prevede solo il caso di dichiarazione falsa o veritiera, a prescindere dall'entità della differenza.

I cittadini comunitari e non comunitari, residenti in Italia devono corrispondere tasse e contributi in base alle norme del presente Regolamento, presentando la documentazione fiscale necessaria per la determinazione della fascia di reddito.

Condizioni di merito

Per gli studenti che richiedono per la prima volta il beneficio dell'esonero parziale dal pagamento dei contributi accademici il requisito del merito è valutato secondo i seguenti criteri:

- a) **votazione conseguita alla maturità**, per gli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico;
- b) **votazione riportata nell'esame di laurea**, per gli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea magistrale;
- c) **risultati conseguiti entro il 31 luglio 2017 (sessione d'esami estiva)**, in termini di crediti formativi universitari (CFU) e votazione media ponderata, per gli studenti regolarmente iscritti. **Non** rientrano nel computo dei crediti formativi universitari quelli derivanti da convalida o riconoscimento di attività formative pregresse.

In caso di trasferimento da un'altra Università, la valutazione del merito verrà effettuata sulla base del voto di diploma conseguito dallo studente.

Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso che presentano domanda di ammissione con riserva ad un corso di laurea magistrale, devono contestualmente presentare l'istanza per il beneficio della riduzione dei contributi accademici. La valutazione del merito verrà effettuata successivamente in base al voto di laurea conseguito.

Fasce di esonero

Sono previste quattro fasce di esonero relative alle diverse **condizioni economiche** del nucleo familiare di appartenenza dello studente e al **profitto**, ciascuna delle quali comporta l'attribuzione di un punteggio.

La somma del punteggio relativo al reddito e al merito, moltiplicata per due, comporta l'attribuzione di una diversa percentuale di riduzione dei contributi accademici.

Le percentuali di esonero parziale dai contributi accademici riportate **nell'allegato n. 3**, sono le seguenti:

1. **15%** per i punteggi compresi tra **16 a 24**
2. **25%** per i punteggi compresi tra **25 a 32**
3. **40%** per i punteggi compresi tra **33 a 36**
4. **65%** per i punteggi compresi tra **37 a 40**

*Nel caso in cui uno studente non sia in possesso di uno dei due requisiti richiesti (requisito di merito o economico), **non** può usufruire dell'esonero parziale dei contributi accademici.*

Art.22

Controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni

L'Università procede ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dallo studente in merito alla situazione economica, patrimoniale e familiare confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze secondo quanto previsto dall'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e dall'art. 4 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le sanzioni previste dall'art. 23 della legge 390/1991, consistenti nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, nella decadenza dal diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art.23

Termini e modalità di presentazione delle domande

Gli studenti che vogliono usufruire dei benefici di cui agli artt. 18, 19 e 20 del presente Regolamento devono presentare richiesta di esonero **entro il 04 ottobre 2017**, direttamente dal sistema informatico di ateneo, accedendo nella sezione "Segreteria" - "Esoneri". Dopo aver selezionato il tipo di esonero, lo studente dovrà stampare una ricevuta che presenterà presso la Segreteria Amministrativa insieme all'attestazione ISEE sui redditi e patrimoni del nucleo familiare.

In caso di immatricolazione, la richiesta di esonero deve essere presentata unitamente a quella di immatricolazione/iscrizione al corso di studi.

La domanda può essere presentata avvalendosi dell'autocertificazione relativa alle informazioni richieste, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Documentazione per esonero totale

Per accedere al beneficio dell'esonero totale, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) per i beneficiari o idonei di borse di studio erogate da Laziodisu: dichiarazione di assegnazione della borsa di studio o idoneità;
- b) per lo studente disabile: copia del verbale rilasciato dalla ASL (Commissione Medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità e, comunque, copia del certificato da cui risulti il grado di invalidità;
- c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Documentazione per esonero parziale

Per accedere al beneficio dell'esonero parziale, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) per gli immatricolati: certificato di diploma o di laurea triennale (con indicazione del voto conseguito) o autocertificazione;
- b) attestazione definitiva ISEE sui redditi e patrimoni del nucleo familiare dello studente relativi all'anno precedente (2016);
- c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

L'istanza di esonero dal pagamento dei contributi accademici si perfeziona con la consegna della domanda e della relativa documentazione allo sportello della Segreteria Amministrativa. Non è consentita la successiva integrazione della documentazione presentata.

Art. 24 Borse di studio

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, l'Università Europea di Roma può concedere borse di studio con specifiche e diverse finalità rispetto a quelle previste per la copertura delle spese di mantenimento agli studi, anche mediante finanziamenti promossi da altri enti e soggetti pubblici e privati.

In particolare, l'Università Europea di Roma può prevedere, per gli studenti che conseguono la laurea in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla prima immatricolazione, l'assegnazione di premi di laurea o per miglior tesi messi a disposizione per ciascun Corso di Laurea, per un importo stabilito ogni anno dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle proprie risorse finanziarie.

I criteri di assegnazione delle borse di studio, i termini di scadenza, le modalità di presentazione delle domande e i termini di pubblicazione delle graduatorie saranno stabiliti nel bando di concorso, che sarà reso pubblico mediante affissione in bacheca e pubblicato sul sito internet dell'Università.

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite.

Art. 25 Sovvenzioni straordinarie

Le sovvenzioni straordinarie sono benefici in denaro e/o servizi volti a consentire allo studente di superare temporanee ed eccezionali situazioni di bisogno.

La domanda va presentata all'Ufficio Economato deve contenere un'autocertificazione attestante i motivi posti a fondamento della richiesta.

L'Università potrà richiedere eventuale documentazione ritenuta utile al fine della concessione della sovvenzione.

Art.26 Studenti stranieri

Ai cittadini stranieri comunitari si applicano le condizioni previste per gli studenti italiani, purché producano gli originali dei documenti anagrafici e fiscali relativi all'anno solare precedente, con traduzione autenticata da un funzionario competente o, in alternativa, idonea dichiarazione

rilasciata dal Consolato o Ambasciata italiana all'estero circa l'ammontare complessivo del reddito percepito dal nucleo familiare dello studente e la composizione dello stesso.

Ai cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno si applicano le condizioni previste per gli studenti italiani purché producano idonea dichiarazione rilasciata dal Consolato o Ambasciata italiana nel loro paese d'origine circa l'ammontare complessivo del reddito percepito, nell'anno solare precedente, dal proprio nucleo familiare e la composizione dello stesso oppure, in alternativa, producano gli originali dei documenti anagrafici e fiscali con traduzione autenticata da un funzionario competente e vidimata dal Consolato o Ambasciata italiana all'estero.

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri non appartenenti all'Unione Europea, specificati con decreto 02.05.2011 del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca Scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari esteri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.

Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'Università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con l'Ateneo. Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n. 130.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Area dell'Euro è valutata sulla base del cambio medio del 2016.

Art.28 ***Pubblicità***

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante affissione all'albo di Ateneo, ed è reso disponibile presso la Segreteria Amministrativa dell'Università Europea di Roma ed in via telematica all'indirizzo www.universitaeeuropeadiroma.it alla sezione "Ateneo – Regolamenti".

Art. 28 ***Norme di rinvio***

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di diritto allo studio.

Allegato n. 1

Iscrizione al I anno - Corsi di Laurea Triennale e Corso di laurea Magistrale a ciclo unico

Tav. 1 - Corsi di Laurea Triennale e Corso di laurea Magistrale a ciclo unico "Tassa d'iscrizione, Contributi accademici, pagamento in unica soluzione, rateizzazione contributi accademici e Tassa Regionale a.a. 2017/2018"									
Corsi di studio	Tassa di Iscrizione (a)	Tassa regionale L.549/95* (b)	Contributi accademici (c)	Pagamento totale (a+b+c)	Pagamento unica soluzione Sconto 5% entro il 20/10/17	Contributi accademici Importi e scadenze rate (c)			
						I rata 03/11/17	II rata 03/12/17	III rata 02/03/18	IV rata 04/05/18
Economia e Gestione Aziendale (L-18)	€ 830,00	€ 140,00	€ 5.200,00	€ 6.170,00	€ 5.910,00	€ 1.300,00	€ 1.300	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Scienze e Tecniche psicologiche (L-24)	€ 830,00	€ 140,00	€ 4.680,00	€ 5.650,00	€ 5.416,00	€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 1.170,00
Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis)	€ 830,00	€ 140,00	€ 1.770,00	€ 2.740,00	NON PREVISTO	€ 442,50	€ 442,50	€ 442,50	€ 442,50
Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico (LMG/01)	€ 830,00	€ 140,00	€ 5.200,00	€ 6.170,00	€ 5.910,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Turismo e valorizzazione del territorio (L-15)	€ 830,00	€ 140,00	€ 1.770,00	€ 2.740,00	NON PREVISTO	€ 442,50	€ 442,50	€ 442,50	€ 442,50

Iscrizione al I anno - Corsi di Laurea Magistrale

Tav. 2 - Corsi di Laurea Triennale e Corso di laurea Magistrale a ciclo unico "Tassa d'iscrizione, Contributi accademici, pagamento in unica soluzione, rateizzazione contributi accademici e Tassa Regionale a.a. 2017/2018"									
Corsi di studio	Tassa di Iscrizione (a)	Tassa regionale L.549/95* (b)	Contributi accademici (c)	Pagamento totale (a+b+c)	Pagamento unica soluzione Sconto 5% entro il 20/10/17	Contributi accademici Importi e scadenze rate (c)			
						I rata 03/11/17	II rata 03/12/17	III rata 02/03/18	IV rata 04/05/18
Economia e Management dell'Innovazione (LM-56)	€ 830,00	€ 140,00	€ 5.500,00	€ 6.470,00	€ 6.195,00	€ 1.375,00	€ 1.375,00	€ 1.375,00	€ 1.375,00
Psicologia (LM-51)	€ 830,00	€ 140,00	€ 4.980,00	€ 5.950,00	€ 5.701,00	€ 1.245,00	€ 1.245,00	€ 1.245,00	€ 1.245,00

* TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (L. 549/95 ART. 3 COMMA 20)

Allegato n. 2

Iscrizione ad anni successivi al primo - Corsi di Laurea Triennale e Corso di laurea Magistrale a ciclo unico

Tav. 1 - Iscrizione ad anni successivi al primo - Corsi di Laurea Magistrale "Tassa d'iscrizione, Contributi accademici, pagamento in unica soluzione, rateizzazione contributi accademici e Tassa Regionale a.a. 2017/2018"									
Corsi di studio	Tassa di Iscrizione (a)	Tassa regionale L.549/95* (b)	Contributi accademici (c)	Pagamento totale (a+b+c)	Pagamento o unica soluzione Sconto 5% entro il 20/10/17	Contributi accademici Importi e scadenze rate (c)			
						I rata 03/11/17	II rata 03/12/17	III rata 02/03/18	IV rata 04/05/18
Economia e Gestione Aziendale (L-18)	€ 830,00	€ 140,00	€ 5.200,00	€ 6.170,00	€ 5.910,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Scienze e Tecniche psicologiche (L-24)	€ 830,00	€ 140,00	€ 4.680,00	€ 5.650,00	€ 5.416,00	€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 1.170,00
Storia e Filosofia (L-42)	€ 830,00	€ 140,00	€ 4.020,00	€ 4.990,00	€ 4.789,00	€ 1.005,00	€ 1.005,00	€ 1.005,00	€ 1.005,00
Filosofia (L-5)	€ 830,00	€ 140,00	€ 2.800,00	€ 3.770,00	€ 3.630,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico (LMG/01)	€ 830,00	€ 140,00	€ 5.200,00	€ 6.170,00	€ 5.910,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis)	€ 830,00	€ 140,00	€ 1.770,00	€ 2.740,00	NON PREVISTO	€ 442,50	€ 442,50	€ 442,50	€ 442,50

Iscrizione ad anni successivi al primo - Corsi di Laurea Magistrale

Tav. 2 - Iscrizione ad anni successivi al primo - Corsi di Laurea Magistrale "Tassa d'iscrizione, Contributi accademici, pagamento in unica soluzione, rateizzazione contributi accademici e Tassa Regionale a.a. 2017/2018"									
Corsi di studio	Tassa di Iscrizione (a)	Tassa regionale L.549/95* (b)	Contributi accademici (c)	Pagamento totale (a+b+c)	Pagamento o unica soluzione Sconto 5% entro il 20/10/17	Contributi accademici Importi e scadenze rate (c)			
						I rata 03/11/17	II rata 03/12/17	III rata 02/03/18	IV rata 04/05/18
Economia, Management e Finanza e Economia, Management dell'Innovazione (LM-56)	€ 830,00	€ 140,00	€ 5.500,00	€ 6.470,00	€ 6.195,00	€ 1.375,00	€ 1.375,00	€ 1.375,00	€ 1.375,00
Psicologia (LM-51)	€ 830,00	€ 140,00	€ 4.980,00	€ 5.950,00	€ 5.701,00	€ 1.245,00	€ 1.245,00	€ 1.245,00	€ 1.245,00
Storia della Civiltà cristiana (LM-84)	€ 830,00	€ 140,00	€ 4240,00	€ 5.210,00	€ 4.998,00	€ 1.060,00	€ 1.060,00	€ 1.060,00	€ 1.060,00

* TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (L. 549/95 ART. 3 COMMA 20)

Allegato n. 3

Modalità di valutazione delle condizioni di reddito e di merito

CONDIZIONI DI MERITO

Per gli Immatricolati ad un corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico

- a) **votazione conseguita alla maturità**, per gli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico;

TABELLA CONDIZIONI DI MERITO (A.A. 2017/2018)		
Studenti iscritti al I° Anno dei Corsi di Laurea Triennale e del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza		
N.	Voto maturità	Punteggio
1	da 70/100 a 77/100	4
2	da 78/100 a 85/100	6
3	da 86/100 a 93/100	8
4	Da 94/100 a 100/100	10

Per gli Immatricolati ad un corso di laurea magistrale

- b) **votazione riportata nell'esame di laurea**, per gli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea magistrale;

TABELLA CONDIZIONI DI MERITO (A.A. 2017/2018)		
Studenti iscritti al I° Anno dei Corsi di Laurea Magistrale		
N.	Voto Laurea triennale	Punteggio
1	Da 100/110 a 102/110	4
2	Da 103/110 a 105/110	6
3	Da 106/110 a 108/110	8
4	Da 109/110 a 110/110	10

Per tutti gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo

- c) **risultati conseguiti entro il 31 luglio 2017**, in termini di crediti formativi universitari (CFU) e votazione media ponderata, per gli studenti regolarmente iscritti. **Non** rientrano nel computo dei crediti formativi universitari quelli derivanti da convalida o riconoscimento di attività formative pregresse.

TABELLA CONDIZIONI DI MERITO (A.A. 2017/2018)**Studenti iscritti ad ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO***

N.	CFU	Votazione media ponderata	Punteggio
1	DA 36 a 42	26/30	4
2	DA 43 a 49	26/30	6
3	DA 50 a 55	26/30	8
4	DA 56 a 60	26/30	10

I CFU da conteggiare dovranno essere conseguiti nelle sessioni di esami di gennaio-febbraio e di giugno-luglio e comunque entro il 31/07/2017. **Non rientrano nel computo dei crediti formativi universitari quelli derivanti da convalida o riconoscimento di attività formative pregresse.*

Il punteggio conseguito in base al merito deve essere sommato al punteggio relativo al reddito e moltiplicato per due.

CONDIZIONI DI REDDITO

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del D.P.C.M 5 dicembre 2013, n°159, e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso in cui, l'ISEE non rientri in una di queste fasce, non sarà possibile presentare richiesta di esonero parziale dei contributi accademici.

N.	Fasce I.S.E.E. (Decreto Ministeriale 09 giugno 2017 n. 1456)	Punteggio
1	Da Euro 20.956,46 a 15.620,00	4
2	Da Euro 15.619,00 a 10.415,00	6
3	Da Euro 10.414,00 a 6.573,00	8
4	Da Euro 6.572,00 a 0	10

Il punteggio conseguito in base al reddito deve essere sommato al punteggio relativo al merito e moltiplicato per due.

TABELLA PERCENTUALI DI ESONERO PARZIALE

Sono previste quattro fasce di esonero, relative alle diverse condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza dello studente e al profitto, ciascuna delle quali comporta l'attribuzione di un punteggio.

Nel caso in cui uno studente non sia in possesso di uno dei due requisiti richiesti (requisito di merito o economico), non può usufruire degli esoneri parziali dei contributi accademici.

La somma del punteggio relativo al reddito e al merito, moltiplicata per due, comporta l'attribuzione di una percentuale di riduzione dei contributi accademici.

TABELLA ESONERI PARZIALI CONTRIBUTI ACCADEMICI

(A.A. 2017/2018)

ISCRITTI AL PRIMO ANNO E AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Fasce	Punteggio Complessivo	Percentuale di esonero
1	da 16 a 24	15%
2	da 25 a 32	25%
3	da 33 a 36	40%
4	Da 37 a 40	65%

Calcolo del punteggio:

Calcolo: Punteggio Condizione di Merito + Punteggio Condizione Economica = Somma del punteggio delle condizioni di merito e reddito;

Somma del punteggio X 2 = Punteggio Complessivo \implies Percentuale di esonero

1° Esempio: voto maturità: 72/100; ISEE:9.900 Euro

4 (punteggio per merito) + 8 (punteggio reddito) = 12 Punteggio parziale

12 x 2 = 24 (punteggio complessivo); 24 rientra nella 1° fascia = 15%

2° Esempio: voto maturità: 95/100; ISEE: 22.000 Euro

10 (punteggio per merito) + 0 (punteggio reddito) = non è possibile fare richiesta di esonero parziale dei contributi accademici, in quanto manca il requisito economico.